

R.G. N. 977/2016

SENT. N° 2334/2018

CRON. N°



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro, composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Procoli

-Presidente

dott. Pietro Mastroianni

-Consigliere

dott.ssa Maria Giovanna Deceglie

-Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sul ruolo generale delle controversie in materia di previdenza obbligatoria sotto il numero d'ordine 977 dell'anno 2016

TRA

PORRECA EUSTACHIO -c.f. PRRSCH60L09A048S, con domicilio in Corso Vittorio Emanuele II n. 60, Bari- assistito e difeso dall'avv. VITO ANTONIO MARTIELLI -c.f. MRTVNT63P06A048N-;

-appellante-

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -con domicilio in via Sparano n. 27, 70100 Bari- assistita e difesa dall'avv. MICHELA GABRIELLA NOCCO -c.f. NCCMHL72C57I330C-;

-appellata-

NONCHE' CONTRO

I.N.P.S., assistito e difeso dall'avv. FRANCESCA MASTRORILLI;

-appellato-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 6719 del 15.12.2015 il Tribunale del lavoro di Bari dichiarava inammissibile il ricorso depositato da Eustachio Porreca l'8.11.2010 avverso l'iscrizione ipotecaria n. 12095/2014 del 2.12.2005 e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti delle controparti; in sintesi, il Tribunale rilevava che l'opposizione giudiziale avrebbe dovuto essere



spiegata entro i termini perentori di venti o di quaranta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato, rispettivamente, per le censure di carattere formale e per quelle di natura sostanziale del provvedimento impugnato ma che detti termini erano stati violati dall'opponente.

Con ricorso del 14.06.2016 Eustachio Porreca ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l'accoglimento della propria domanda.

L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistito al gravame con apposite memorie.

Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

L'appello è inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono.

Il ricorso pone un problema affatto preliminare di qualificazione dell'azione proposta, sussumibile -secondo la tesi dell'appellante, che si duole dell'erroneità della declaratoria di inammissibilità emessa dal primo giudice- nell'ambito delle impugnazioni non assoggettate a precisi termini di decadenza, in quanto avente ad oggetto non un atto dell'esecuzione bensì una misura con funzione anticipatoria e meramente cautelativa.

Ciò posto, occorre innanzitutto distinguere il profilo dell'ammissibilità del ricorso da quello del merito, giacché, con riguardo al primo, in presenza di una qualificazione esplicita o implicita, sebbene erronea, da parte del giudice a *quo*, rileva il principio dell'apparenza, risultando l'esame del merito necessariamente subordinato alla corretta identificazione del rimedio impugnatorio.

Invero, costituisce *ius receptum* che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta, a tutela dell'affidamento della parte, in base al principio cosiddetto "*dell'apparenza*", ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione esperita per come essa è stata operata dal giudice del provvedimento stesso ed indipendentemente dalla sua esattezza (sindacabile solo dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione operata dalla parte che propone l'impugnazione, potendo, in ogni caso, il giudice *ad quem* esercitare il potere di qualificazione non solo ai fini del merito ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione, qualora il primo giudice abbia omesso la sussunzione *sub specie iuris* delle domande giudiziali esaminate (cfr. Cass. 13 febbraio 2015, n. 2948; Cass., Ord. 02 marzo 2012, n. 3338; Cass. 23 settembre 2002, n. 13831).

In particolare, con riferimento ad una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva, essa è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione (con esclusione delle sentenze emesse nel periodo -che qui non rileva- intercorrente tra il 1° marzo 2006, di entrata in vigore della novella introdotta dalla legge n. 52/2006, ed il 4 luglio 2009, di abrogazione della stessa in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 49, comma



secondo, della legge n. 69/2009), mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, quando le contestazioni della parte si configurano, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass.13 giugno 2006, n. 13655).

Ciò premesso si osserva che, nel caso di specie, il giudice *a quo* ha sostanzialmente affermato che l'azione andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi nella parte relativa ai vizi di carattere formale (*“quali, ad esempio, quelli attinenti alla notifica e alla motivazione”*, come testualmente riportato alla pag. 3 della sentenza impugnata) e come opposizione al ruolo esattoriale nella parte relativa ai vizi di carattere sostanziale (afferenti al merito della pretesa contributiva), traendo da tali premesse la conclusione secondo cui l'opposizione risultava inammissibile per l'inosservanza dei termini prescritti dalla legge per ciascuna delle due azioni.

Invero, le su indicate doglianze formali sono state ricondotte dal giudice *a quo* all'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., sicché, in relazione ad esse, l'appellante avrebbe dovuto esperire, in base ai principi sopra enunciati, il rimedio di cui all'art. 111 Cost.

Occorre peraltro osservare che i richiamati vizi formali del provvedimento e della procedura d'iscrizione ipotecaria sono gli unici temi d'indagine di cui l'appellante ha investito questa Corte, avendo lamentato l'inadeguatezza motivazionale del provvedimento impugnato e l'omissione dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73.

Di conseguenza, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Le spese processuali del giudizio di appello -liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, tenuto conto del valore della controversia e della complessità dell'attività processuale espletata- seguono la soccombenza dell'appellante.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater* (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, c.d. legge di stabilità per l'anno 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PORRECA EUSTACHIO, con ricorso depositato il 13.06.2017 avverso la sentenza resa dal



Tribunale del lavoro di Bari in data 15.12.2015, nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE così provvede:

- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese processuali del giudizio di gravame nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, che liquida in euro 3.400,00 in favore di ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello.

Così deciso in Bari, il 04/12/2018

Il Presidente

dott.ssa Maria Procoli

Il Consigliere estensore

dott.ssa Maria Giovanna Deceglie

